

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 372 DEL 10/03/2023

Proposta di determina Nr. 415 del 10/03/2023

OGGETTO: SETTORE 3.10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA PISTE CICLOPEDONALI POLITICHE COMUNITARIE.
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI.
VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. (ARTT. 5 E 22) DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
PARERE RESO IN QUALITÀ DI SOGGETTO CON COMPETENZA AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTI il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è individuato l'Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo determinato dell'Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di assunzione dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 6972 del 13/02/2023, acquisita al protocollo provinciale in data 14/02/2023 al n. 3860, inviata dal Comune di Roseto degli Abruzzi, con allegato il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e la documentazione tecnica ed amministrativa relativi alla variante parziale alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. (artt. 5 e 22);

ESAMINATO il Rapporto Preliminare nel quale si individua, tra le Autorità con Competenza Ambientale interessate alla procedura, la Provincia di Teramo;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

PRESO ATTO che la variante normativa riguardante gli articoli 5 e 22 delle NTA vigenti è stata già esaminata dalla Provincia di Teramo nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. con il parere reso con Determina Dirigenziale n. 2029 del 23/12/2023. La nuova procedura di assoggettabilità alla V.A.S. si è reso necessario in quanto sono state apportate alcune ulteriori modifiche al solo art. 22 "Zona B: ristrutturazione e completamento" che hanno indotto il Comune a riproporre la procedura di verifica. Le ulteriori modifiche riguardano le modalità di recupero e rigenerazione urbana, relativamente al recupero degli edifici esistenti;

CONSIDERATO che l'ambito di influenza sarà di livello comunale. Nel caso specifico trattasi di ambito estremamente puntuale e circoscritto a mera modifica di normativa tecnica che lascia immutato l'impianto originario del PRG. La variante normativa intende promuovere e agevolare gli interventi di rigenerazione urbana nel territorio comunale, con particolare riguardo alle aree destinate dal PRG vigente come zone B. Il Comune di Roseto ha colto l'opportunità fornita dalla legislazione attraverso una proposta di modifica normativa riguardante l'incentivazione degli interventi di demolizione e ricostruzione. Le aree interessate si inseriscono in un contesto prevalentemente residenziale, ben infrastrutturato e costituito prevalentemente da edifici da 3 / 4 piani al cui piano terra sono presenti anche attività commerciali o compatibili con la residenza;

VERIFICATO che, in relazione al vigente Piano Territoriale Provinciale, le aree in trattazione ricadono principalmente in zone classificate:

- B.2 insediamenti recenti consolidati;
- B.3 insediamenti recenti in via di consolidamento;
- B.5 insediamenti monofunzionali.

CONSIDERATO, altresì, che a livello di presumibili impatti della variante, si ha:

- non sono presenti ambiti a rischio idraulico, elettrodotti ed infrastrutture che generino fasce di rispetto, aziende a rischio di incidente rilevante e problemi ambientali particolari;
- la modifica normativa, essendo coerente con la pianificazione vigente, e quindi con la tipologia di attività attualmente insediabili, non produce incrementi del carico urbanistico. Pertanto, anche gli standard urbanistici rimangono invariati;
- nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione le pressioni generate sono quelle tipiche dei cantieri edili ed in particolare la generazione di polveri e rumori in fase di demolizione, la movimentazione di mezzi per il trasporto dei materiali e dei rifiuti;
- per le emissioni rumorose, dovranno essere rispettate le normative vigenti;

SOTTOLINEATO che, il Rapporto Preliminare, al termine della valutazione degli effetti sull'ambiente, la salute umana ed il patrimonio culturale, riporta una sintesi della valutazione condotta tenuto conto dei punti elencati all'interno dell'allegato I del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e precisamente:

- in quale misura il Piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse: la Variante intende modificare alcuni aspetti normativi di cui agli artt. 5 e 22 delle NTA
- in quale misura il Piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati: il Piano non influenza altri piani e programmi.
- la pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile: il Piano non rappresenta uno strumento di attuazione

diretta delle politiche di sviluppo sostenibile di livello europeo e nazionale. Tuttavia, l'azione progettuale è orientata alla rigenerazione urbana degli ambiti edificati.

- problemi ambientali pertinenti il Piano: la variante non interessa ambiti in cui siano presenti problemi ambientali.

- rilevanza del Piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani

connessi alla protezione delle acque): il Piano non rappresenta uno strumento di attuazione diretta della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti e carattere cumulativo degli impatti: le modifiche apportate dalla Variante rispetto alle previsioni del PRG vigente non comportano un incremento degli impatti nei confronti delle componenti ambientali indagate. È anzi prevedibile che le modifiche apportate dalla Variante abbiano un effetto positivo a livello locale in quanto finalizzate a favorire i processi di rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo. Le pressioni generate da eventuali attività di demolizione e ricostruzione saranno contenute e temporanee;

- natura transfrontaliera degli impatti: gli impatti della Variante in esame non sono di natura transfrontaliera;

- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti): non si ravvisano rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente determinati dall'attuazione della Variante;

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate): gli impatti sono confinati entro l'ambito di competenza e nelle aree immediatamente limitrofe. Le attività di cantiere genereranno pressioni temporanee nel contesto. Il beneficio a lungo termine di rigenerazione dell'ambito riguarda anche le aree limitrofe;

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa e impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale: l'area di indagine non rientra all'interno di Siti della Rete Natura 2000 e non ricade all'interno di aree protette ai sensi della L. 394/91. L'ambito risulta essere totalmente urbanizzato ed infrastrutturato, parzialmente in vincolo paesaggistico generato dai 300 m dalla linea di costa.

EVIDENZIATO che sarà, comunque, necessario verificare la conformità del piano con le previsioni e prescrizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 per il quale dovrà prodursi, da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi, apposito procedimento;

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. 6054 del 10/03/2023 nella quale si propone:

“esprimere, relativamente alla proposta di variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi per l'art. 22, parere di NON ASSOGGETTABILITÀ alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ritenendo che le aree potenzialmente interessate ricadano in contesti prevalentemente residenziali e ben infrastrutturati, non interessati da vincoli paesaggistici. Inoltre, la nuova norma intende favorire il recupero di edifici esistenti e la rigenerazione dei settori urbani della città non producendo, in tal modo, ulteriore consumo di suolo agricolo.

Viene fatto salvo, comunque, il successivo parere di conformità con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P., ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 L.R. 18/1983, di competenza di questo Ente con il quale si verificherà la rispondenza della norma al Piano provinciale.”

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;

- il D.Lgs. 152/2006;

- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;

- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessita il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPIT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 23 del 28/07/2022 "Area 2 - Adozione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/000 e dell'art. 26, comma 2, dello Statuto provinciale";

VISTA la Delibera di Consiglio n. 24 del 28/07/2022 "Area 2 - Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/000";

RICHIAMATE:

- la delibera n. 29 dell'11/08/2022 "Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 e rispettivi elenchi annuali 2022. Approvazione";
- la delibera n. 31 dell'11/08/2022 "Area 2 - Bilancio e gestione delle risorse - Settore 1.1: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 - Approvazione (artt. 170 e 174 TUEL)";
- la delibera n. 33 dell'11/08/2022 "Area 2 - Bilancio e gestione delle risorse. Approvazione definitiva del bilancio di previsione 2022/2024 e dei relativi allegati – artt. 162 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, art. 1 c. 55 della L. 56/2014";

VISTA la delibera n°14 del 17/01/2023 ad oggetto "Esercizio provvisorio anno 2023 – PIAO - Piano integrato di attività e di organizzazione 2023-2025 – Aggiornamento della sottosezione di

programmazione performance – Assegnazione provvisoria obiettivi di performance e delle dotazioni finanziarie – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, recante ulteriore differimento del termina per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti locali al 31 marzo 2023, a seguito del quale si autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio sino al 30.04.2023, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000;

DATTO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota circolare n.7277 del 25 marzo 2022;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 6054 del 10/03/2023, parere di non assoggettabilità alla V.A.S. relativamente alla proposta di variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi per l'art. 22, ritenendo che le aree potenzialmente interessate ricadano in contesti prevalentemente residenziali e ben infrastrutturati, non interessati da vincoli paesaggistici. Inoltre, la nuova norma intende favorire il recupero di edifici esistenti e la rigenerazione dei settori urbani della città non producendo, in tal modo, ulteriore consumo di suolo agricolo.

FARE SALVO il successivo parere di compatibilità con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P., ex art. 20 D.Lgs. 267/2000, di competenza di questo Ente, attraverso apposito procedimento promosso dal Comune di Roseto degli Abruzzi.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco